

STATUTO

DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

ALLEGATO B

" CALPARK - PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

AL N. 10021

DELLA CALABRIA "

DI REP.

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO

DEI SOCI

Articolo 1

Denominazione

La società si denomina "CALPARK - PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA CALABRIA Società Consortile per Azioni, in breve CALPARK SCpA.

Articolo 2

Sede

La società ha sede nel Comune di Rende (CS).

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto sociale il trasferimento tecnologico attraverso la ricerca applicata e la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi ed alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. L'attuazione di tale oggetto può essere perseguita attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di un parco scientifico e tecnologico in Calabria.

In particolare CALPARK:

I. Opera al fine di potenziare la propria capacità di ricerca e sviluppo;

II. individua, elabora, valuta e seleziona risultati tecnici e scientifici sviluppati in proprio, nelle strutture dei suoi soci o presso altre strutture esterne;

III. potenzia le strutture ed i servizi che svolgono o possono svolgere ricerca scientifica ed applicata, finalizzata all'innovazione tecnologica da trasferire alle attività produttive ed ai servizi, rafforzando, in particolare, la collaborazione ed integrazione tra centri di ricerca interni ed esterni all'Università, pubblici e privati;

IV. assicura la formazione di quadri tecnici e scientifici e la promozione dell'imprenditorialità mediante la sperimentazione, lo sviluppo e l'applicazione delle innovazioni, nonché l'acquisizione di nuove tecniche gestionali e di commercializzazione;

V. offre consulenza ai soci ed anche ad altre imprese ed enti finalizzata a far loro acquisire ed utilizzare i risultati di cui al punto 1), interpretandoli in soluzioni innovative, riducendo i tempi del trasferimento ed abbassando le barriere all'innovazione;

VI. promuove la crescita della domanda di servizi qualificati alle imprese;

VII. facilita un equilibrato sviluppo dell'offerta di servizi alle imprese;

VIII. analizza ed individua nuove opportunità imprenditoriali;

IX. promuove la nascita ed il consolidamento di imprese innovative;

X. svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica per conto proprio, dei soci e di terzi.

Nell'ambito del suo oggetto, CALPARK può svolgere i compiti di seguito indicati, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione per quanto non specificato:

a) svolgere attività di ricerca applicata e/o sviluppo;

b) stipulare con Ministeri, Regioni, Enti e Società convenzioni, atti contrattuali e concorsuali occorrenti alla realizzazione del suddetto oggetto;

c) eseguire, con personale e strutture propri o coordinando le risorse messe a disposizione dai soci, quanto opportuno per l'espletamento dello scopo sociale;

d) partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private ed a licitazioni o trattative private;

e) progettare, realizzare e gestire parchi scientifici e tecnologici;

f) aderire o partecipare a società, enti ed organismi economici;

g) compiere qualsiasi azione mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed anche opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale.

La capacità di ricerca di Calpark non è condizionata dalle imprese socie.

Nell'attuazione dei suoi programmi, CALPARK si avvale dell'offerta dei soci, sempre che questa sia qualitativamente adeguata, disponibile nei tempi dovuti ed economicamente competitiva.

La società intende avvalersi delle agevolazioni normative, contributive e finanziarie rivenienti da normative vigenti e future.

La società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, ogni operazione strumentale comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 4

DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre **2050**.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro soci, su loro espressa dichiarazione.

CAPITALE - AZIONI

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 535.908,80

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. Il trasferimento dell'azione diviene efficace nei confronti della società con la sua annotazione nel libro dei soci.

Articolo 7

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Articolo 8

Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili, fatto salvo

l'obbligo del cedente e del cessionario a comunicare alla società l'avvenuto trasferimento.

RECESSO

Articolo 9

Diritto di recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

1. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
2. la trasformazione della società;
3. il trasferimento della sede sociale all'estero;
4. la revoca dello stato di liquidazione;
5. la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
6. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
7. la proroga del termine;
8. l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
9. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
10. la determinazione dei contributi-ordinari e/o straordinari - così come predisposti dal consiglio

di amministrazione secondo le modalità di cui al seguente art. 26 bis del presente statuto.

Articolo 10

Termini e modalità di esercizio del recesso

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, giusta art. 2437 bis c.c. al quale si rimanda.

Articolo 11

Valore di liquidazione delle azioni del socio recedente

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dall'organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenere co-

pia a sue spese.

Qualora il socio, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, contesti la determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore medesimo è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche in merito alle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

Articolo 12

Liquidazione delle azioni del socio recedente

L'organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, con un termine per il suo esercizio non inferiore a trenta giorni, e non superiore a sessanta giorni, dal depo-

sito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Le azioni non optate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili nei limiti previsti dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

In assenza di utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, commi secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ASSEMBLEA

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'organo Amministrativo.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso inviato

almeno otto giorni prima, o quantomeno giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro soci.

In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso l'organo Amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Articolo 14

Assemblee di seconda convocazione

Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda convocazione, ove nell'a-

dunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Le Assemblee di seconda non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di prima convocazione e comunque dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

Se il giorno per la seconda convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con avviso da inviare ai soci almeno dieci giorni prima della riunione.

Articolo 15

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai compo-

nenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 16

Assemblea ordinaria - determinazione quorum

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione delibera con il voto di tanti soci che rappresentano la metà più uno del capitale sociale presente; in seconda, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 17

Assemblea straordinaria: determinazione quorum

L'Assemblea straordinaria in prima, seconda e nell'ulteriore convocazione si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole del 51% del capitale sociale.

Articolo 18

Norme per il computo quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera

il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il diritto di voto è sospeso.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della delibera.

Articolo 19

Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare.

La convocazione può prevedere che i soci che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso

di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo l'effettuazione del deposito.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 20

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe
I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 21

Composizione e nomina

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea, durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Qualora si dimetta o venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso, deve essere convocata urgentemente l'Assemblea a cura del Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 22

Poteri

L'organo Amministrativo è investito dei più ampi po-

teri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, anche generali, e procuratori ad negotia, nonché mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, è delegato ad aumentare, in una o più volte, il capitale sociale non oltre il limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione e centesimi zero) entro massimo 5 (cinque) anni dalla data odierna, 27 settembre 2005, e quindi entro il 26 settembre 2010; le azioni relative a tale aumento di capitale potranno essere offerte, di volta in volta, in sottoscrizione ai soci, ed in subordine, dapprima in prelazione ai soci sottoscrittori e successivamente anche a terzi non soci individuati dall'organo amministrativo medesimo.

Articolo 23

Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, elegge tra i suoi membri un

Presidente, che è rieleggibile, e può altresì nominare un Vice Presidente che sostituisca il Presidente assente o impedito e uno o più Amministratori Delegati.

Al Presidente e all'/agli Amministratore/i Delegato/i possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

Articolo 24

Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente, se nominato.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente e, nei casi sopra indicati, da parte del Vice Presidente, è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, o telex o telegramma o telefax o posta elettronica certificata, da spediti almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telex o telegramma o telefax o po-

sta elettronica certificata da spedirsi a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le decisioni possono essere adottate, oltre che per deliberazione collegiale, anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, con le modalità decise dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina, ovvero, in una riunione successiva, fatti salvi i casi per i quali la legge non lo consenta.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di qualunque sistema di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Articolo 25

Assunzione di rischi

Con riferimento all'art.11, comma 6, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svol-

gimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

È altresì escluso nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolari gravità definite dall'art. 5, comma 3, D. Lgs.n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Articolo 26

Obbligazioni dei Soci

I Soci rispondono delle obbligazioni della Società solo nei limiti del capitale sottoscritto.

Articolo 26 bis

Contributi

1. In considerazione degli scopi consortili della società, l'organo amministrativo, ai sensi dell'art.

2615-ter c.c., determina la natura - ordinaria e straordinaria - e l'entità dei contributi che i soci sono chiamati a corrispondere; a tal fine predisporre, entro la chiusura dell'esercizio sociale del periodo precedente, il "Piano annuale delle attività e Budget", per la successiva approvazione da parte dell'assemblea ordinaria, che dovrà deliberare in merito, con le maggioranze previste dall'art.16 del presente statuto, entro il termine per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso per il periodo precedente.

2. I contributi ordinari possono essere richiesti non più di una volta all'anno ai soci al fine di sopperire agli oneri correnti derivanti dalla conduzione della società. L'entità del contributo ordinario è fissata, una volta all'anno, dall'organo amministrativo in misura uguale per tutti i soci proporzionalmente alle partecipazioni detenute al capitale sociale.

3. I contributi straordinari possono essere richiesti una o più volte all'anno ad uno o più soci al fine di dotare la società delle risorse occorrenti per esperire le peculiari attività le cui utilità sono dirette esclusivamente a vantaggio dei soci cui è richiesto il contributo straordinario.

4. Le università e gli enti di ricerca, in luogo del versamento di cui ai commi 2 e 3, possono partecipare con la prestazione di servizi di importo pari al contributo richiesto, con le modalità che verranno di volta in volta convenute e con riferimento ai contenuti del "Piano annuale delle attività e budget".

5. I costi eventualmente sostenuti dai soci nell'interesse della società e nell'ambito dei lavori e dei progetti condotti dalla società stessa, saranno rimborsati pro quota dalla società secondo i criteri previsti dai lavori e dai progetti."

Articolo 27

Compensi

Ai membri dell'organo amministrativo può essere riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvederà ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma c.c.

Articolo 28

Rappresentanza legale

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione - se

nominato - all'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri delegati, all'amministratore unico spetta la rappresentanza legale della società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale.

CONTROLLO

Articolo 29

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei sindaci.

Articolo 30

Controllo contabile

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, a condizione che sia composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 31

Esercizio e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

CALPARK non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività sociali o destinati al rafforzamento patrimoniale della società al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

I residui finali di liquidazione dopo il rimborso delle azioni, verranno devoluti ad istituzioni specializzate operanti in campi inerenti lo scopo della

società, con delibera dell'Assemblea assunta con il voto favorevole di almeno il 60% del capitale sociale.

SCIoglIMENTO

Articolo 32

Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualunque causa - allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

VARIE

Articolo 33

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Cosenza.

La sede dell'arbitrato sarà presso la sede del domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche per le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 .

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dai soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dai soci che riporti il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 34

Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto espressamente nel pre-

sente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.ti: Riccardo Cristofaro Barberi - Maria Gisonna
notaio col sigillo.

La presente copia è conforme al suo originale
e viene rilasciata per gli usi consentiti dalla
legge in esenzione di bollo.

Rende, lì _____